



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE
Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale.

Modifiche al C.d.S.

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 23455/08.03 del 23 ottobre 2014 recante “*Conversione di patente di guida comunitaria all’atto del rinnovo. Soppressione della procedura di riconoscimento ed emissione di tagliando*”.

Integrazione alla circolare n. 19/13 e s.m.i.

Com'è noto, l'art. 136-bis, C.d.S. prevede che Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia può:

- utilizzare la propria patente poiché equiparata alla corrispondente patente di guida italiana (comma 1);
- richiedere il riconoscimento della patente posseduta da parte dello Stato italiano (comma 2);
- richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana (comma 3).

Con la circolare in oggetto, il MIT ha comunicato che la procedura di riconoscimento delle patenti comunitarie è soppressa per effetto della vigente normativa comunitaria che non prevede tale procedura. Infatti, la procedura di riconoscimento trovava fondamento nell'art. 1, paragrafo 3, della direttiva 91/439/CEE (ormai abrogata), che consentiva di effettuare delle annotazioni sulla patente comunitaria. Nella direttiva vigente, la 2006/126/CE, tale previsione non è più contemplata e per questo motivo non è più possibile l'apposizione di un tagliando su patenti comunitarie.

In considerazione di quanto sopra esposto, il MIT ha fornito le seguenti indicazioni:

- **il titolare di patente di guida comunitaria provvista di validità amministrativa conforme a quella stabilita all'art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE** può circolare munito del proprio documento, fino alla data della scadenza; alla scadenza del periodo di validità si rivolge all'Ufficio della Motorizzazione e richiede la conversione della patente estera. La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. In tal caso il conducente può scegliere se attribuire alla patente italiana il periodo di validità residuo, non presentando perciò il certificato medico relativo alla conferma di validità della/e categoria/e richieste in conversione, ovvero se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando quindi alla domanda il certificato medico previsto;
- **il titolare di patente di guida comunitaria non provvista di validità amministrativa, ovvero con validità amministrativa superiore a quella stabilita all'art. 7 paragrafo 2:**
 - nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in Italia in data antecedente al 19/01/2013, ha una patente con validità fino al 19/01/2015 (due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva); ne consegue che alla data di scadenza chiede il rilascio della patente italiana per conversione. La conversione può essere anche richiesta prima della scadenza: la patente italiana ha

il periodo di validità residuo in assenza di certificato medico ovvero il nuovo periodo risultante dal certificato.

- nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in data successiva al 19/01/2013, ha una patente con validità di due anni dalla data dell'acquisizione della residenza normale in Italia. La conversione può essere anche richiesta prima della scadenza: la patente italiana ha il periodo di validità residuo in assenza di certificato medico ovvero il nuovo periodo risultante dal certificato.

ML/RB

Addi, 31/10/14

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI

